

Newsletter 8/2019

Decreto Crescita:

Super-ammortamenti 2019

Con il DL n°34 del 30 Aprile 2019 (Decreto Crescita), convertito in legge il 27 giugno 2019, è stata prevista una nuova versione del super-ammortamento.

Qui di seguito, una sintesi della nuova versione dell'agevolazione.

1. Super-ammortamenti 2019

La maggiorazione dell'ammortamento può essere fruita da imprese e da esercenti arti e professioni solo per gli acquisiti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o, a determinate condizioni fino al 30 giugno 2020.

Pertanto è stata confermata la percentuale della maggiorazione in misura pari al 30% del costo sostenuto per l'acquisto del bene, ma è stato introdotto il limite di spesa di 2,5 milioni ed è stata confermata l'esclusione dei veicoli aziendali.

Per quanto riguarda i soggetti titolari del reddito d'impresa, la disciplina del super ammortamento si applica indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi dalla fruizione del beneficio gli imprenditori e i lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, non anche sull'IRAP, e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rientrano nell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini della spettanza o meno del super ammortamento è necessario individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato:

- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell'agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L'acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile;
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;
- per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato.

Il momento a partire dal quale è possibile fruire del beneficio coincide con l'esercizio di entrata in funzione del bene.

Beni agevolabili	- beni materiali che rispettano il <u>requisito della strumentalità</u> rispetto all'attività d'impresa o professionale. - Inoltre i beni agevolabili devono essere dotati del requisito della novità: l'agevolazione, quindi, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Beni esclusi dall'agevolazione	- beni non strumentali destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita; - beni immateriali; - beni materiali strumentali per i quali è revisto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; - fabbricati e costruzioni; - i beni indicati nella tabella di cui all'allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 - mezzi di trasporto.
Limite per gli investimenti	La maggiorazione del costo non si applica sulla quota di spesa superiore a 2,5 milioni di euro.

Si ricorda infine che per ulteriori approfondimenti si può far riferimento alla nostra Newsletter 5/2018.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 19 luglio 2019

Dott. Alfredo Scaramuzzo

alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.